

**SENT. TRIB DI BOLOGNA R.G. 17068/2008 SULLA DOMANDA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEI TITOLI PRESSO IL CREDITORE.**

IN TEMA DI DOMANDA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI TITOLI TRATTENUTI DAL CREDITORE (PARTE RESISTENTE), SECONDO LA PROCEDURA DELL'ART. 700 CPC, LA SPONTANEA RESTITUZIONE DEGLI STESSI E' CAUSA DI CESSAZIONE DI MATERIA DEL CONTENDERE, RILEVANDO IN TAL CASO UNA PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE PRETESE DELLA PARTE RICORRENTE, TALE DA COMPENSARE LE SPESE TRA LE PARTI.

SEMPRE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO GIUDIZIO LA PARTE RICORRENTE PROPONE DOMANDA DI SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DI ALTRO PROTESTO DAL R.I.P. E DAL C.A.I., SOSTENENDO CHE L'ASSEGNO PROTESTATO FOSSE STATO DATO SOLO IN GARANZIA DI UNA SPECIFICA OBBLIGAZIONE REGOLARMENTE ADEMPIUTA, PUR NON LAMENTANDO ERRORI O COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DA PARTE DELLA CCIAA CHE HA PUBBLICATO IL RELATIVO PROTESTO.

QUINDI IL TRIBUNALE RIGETTA IL RICORSO MANCANDO IL FUMUS BONI JURIS, OSSIA L'ERRONEITA' OD ILLEGITTIMITA' DELLA LEVATA DEL PROTESTO COME DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ELEMENTO ESSENZIALE PER LA POSITIVA VALUTAZIONE DI UN RICORSO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 700 CPC.

P.B.